



**Repubblica italiana**

**Corte dei Conti**

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

dott. Mario Scano	Presidente
dott. Nicola Leone	Consigliere
dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
dott.ssa Valeria Mistretta	I Referendario relatore
dott.ssa Lucia d'Ambrosio	I Referendario
dott.ssa Valeria Motzo	I Referendario

nella camera di consiglio del 23 aprile 2009;

Visto l'articolo 100 comma 2 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21,  
recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

Vista la richiesta di parere del comune di Castelsardo, prot. n. 1623 del 4 marzo 2009, pervenuta nella segreteria della Sezione in data 13 marzo 2009 ed acquisita al protocollo con il numero 207/PRES;

Vista la nota prot. 214/PRES del 19 marzo 2009 con la quale il Presidente ha nominato il I Referendario dott.ssa Valeria Mistretta magistrato relatore ai fini del parere di cui sopra;

Vista la nota prot. 113 del 27 marzo 2009 del Consiglio delle Autonomie Locali con la quale è stata trasmessa la deliberazione n 15 del 24 marzo 2009;

Vista la nota protocollo n. 216/III/3 del 6 aprile 2009 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 7/2009 del 20 aprile 2009, con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione stessa per il giorno 23 aprile 2009, per deliberare sul parere richiesto;

Udito il I Referendario dott.ssa Valeria Mistretta

#### PREMESSO

Con la nota protocollo n. 1623 del 4 marzo 2009, il Sindaco del comune di Castelsardo ha chiesto un parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in relazione ai limiti per la spesa del personale nel 2008 e nel 2009 e alla loro derogabilità. Tale richiesta è

stata inoltrata direttamente e tramite il Consiglio delle autonomie locali, istituito con la legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1.

1. La richiesta è da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco del comune di Castelsardo e correttamente inoltrata a questa Sezione di controllo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Per quanto riguarda l'ammissibilità della richiesta in esame sotto il profilo oggettivo, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 circoscrive i pareri che le Sezioni regionali della Corte possono esprimere alla materia di contabilità pubblica.

Possono pertanto rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste concernenti la materia della contabilità pubblica, intesa come sistema normativo che regola la gestione finanziaria ed economico - patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici, che richiedano un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Sono quindi inammissibili le richieste di parere che comportino valutazioni di casi o atti gestionali specifici, che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, nonché tali da poter formare oggetto di eventuali controversie giudiziarie.

3. Sul punto si deve richiamare l'orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n.

5/AUT/2006 secondo il quale "ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale" con la conseguente esigenza che "la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

4. Il quesito riguarda problematiche di carattere generale comuni agli altri enti locali e rientra nella materia della contabilità pubblica, in quanto i vincoli alla spesa per il personale concernono questioni rilevanti per gli equilibri di finanza pubblica, ed è pertanto ammissibile sotto il profilo oggettivo.

5. Nel merito, la richiesta è articolata in due quesiti.

Il primo riguarda l'ipotesi che un comune soggetto al patto di stabilità abbia accertato a consuntivo il superamento del limite della spesa per il personale e che sia in possesso di tutti i requisiti, previsti dall'art. 3

comma 120 della legge finanziaria per il 2008, che consentono la deroga all'obbligo di contenimento della spesa per il personale, fissato dall'art. 1 comma 557 della legge finanziaria per il 2007.

In presenza di tali elementi, si chiede un parere circa la possibilità, da parte della Giunta Comunale, di adottare nel 2009 una delibera che motivi la deroga suddetta con riferimento al 2008, ovvero se tale deroga possa essere deliberata per il 2009.

Con il secondo quesito si chiede quale sia il limite di spesa per il personale per il 2009, volendo procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

6. Premesso che la questione delle spese per il personale deve essere inquadrata nell'ambito della salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica, si deve rilevare che il Comune richiedente indica chiaramente i limiti posti dalla normativa alle assunzioni di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità, in particolare dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

La norma sopra richiamata stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.

7. L'articolo 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ha aggiunto al comma 557, sopra richiamato, le seguenti previsioni:

“Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.”

L'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, prevede che “a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”

Ribadito pertanto il principio di riduzione complessiva della spesa, che deve connotare i documenti di programmazione del fabbisogno del personale, e il cui rispetto tendenziale è necessario ribadire in questa sede, si prevede che eventuali deroghe a tale principio debbano essere analiticamente motivate, comunque nel rispetto dei vincoli fissati dal patto di stabilità, nonché di ulteriori condizioni espressamente previste.

8. Qualora un ente locale rispetti tutte le prescrizioni poste dalla normativa sopra richiamata può superare il tetto della spesa per il personale.

Questa Sezione ritiene che non sussistano nell'ordinamento elementi preclusivi all'adozione della delibera di Giunta che motivi la deroga anche nell'esercizio finanziario successivo, purché le condizioni che la consentono e giustificano preesistessero nel momento del superamento del limite normativo.

9. Con riferimento al secondo quesito, considerato che la legge finanziaria per il 2009 non contiene modifiche alla disciplina sopra richiamata, si deve continuare ad applicare il limite normativo stabilito per il 2008. Di conseguenza nel 2009 potranno effettuare nuove assunzioni i soli enti che nel 2008 abbiano rispettato il patto di stabilità, e che rientrino nei limiti della disciplina posta dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto

2008 (Sezione di controllo Lombardia deliberazione n. 104/pareri/2008).

In particolare, si deve sottolineare altresì la necessità di attenersi a quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo 76, secondo il quale “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,...”, nonché dal comma 7 “fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.

Si deve peraltro ricordare che per i comuni della Sardegna le leggi finanziarie regionali del 2007 (art. 12 comma 11) e del 2008 (art. 1 comma 11) escludono l’applicazione del comma 557 della legge 296 del 2006 e delle successive disposizioni statali in merito, in relazione alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, nonché agli incarichi di collaborazione coordinata, che derivino dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere è finanziato con risorse regionali.

P.Q.M.

La Sezione del controllo della Corte dei conti della Sardegna delibera il parere nel senso sopra esposto.



Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco e al Segretario del comune di Castelsardo, nonché al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2009.

Il Relatore

Valeria Mistretta

Il Presidente

Mario Scano

Depositata in Segreteria il 29 aprile 2009

Il Dirigente

Giuseppe Mullano